WEBINAR, 18 DICEMBRE 2024

Nozioni e procedure in materia di aiuti di Stato, principali regolamenti UE

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Relatore:

Avv. Antonino Giaimo

Esperto in aiuti di Stato

Unità di Missione PNRR
MIMIT

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

NOZIONE DI AIUTO DI STATO

Il tema degli aiuti di Stato si inquadra nell'ambito della politica comunitaria della concorrenza.

Anche l'attuazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza non può prescindere dal rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il considerando n. 8) del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza, specifica che gli Stati membri devono garantire che tutte le riforme e gli investimenti inclusi nei PNRR siano conformi alle pertinenti norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e ne seguano tutte le procedure.

La nozione di aiuto di Stato è delineata dall'art. 107, par 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed è stata approfondita e specificata dalla Commissione europea, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (pubblicata in GUUE, serie C, n. 262 del 19.07.2016).

NOZIONE DI AIUTO DI STATO - ART. 107, PAR. 1, TFUE

Il **principio generale** contenuto nell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è quello **dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune**.

L'articolo 107, par. 1, del TFUE prevede:

*1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono **incompatibili** con il mercato interno, **nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri**, gli **aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali**, sotto **qualsiasi forma** che, **favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza**.*

Dunque, l'art. 107, par 1, TFUE stabilisce in via generale – fatte salve specifiche deroghe contemplate dai Trattati – il divieto per gli Stati membri di concedere aiuti che abbiano le caratteristiche individuate nel medesimo par. 1.

NOZIONE DI AIUTO DI STATO - ELEMENTI COSTITUTIVI

Non tutte le erogazioni di risorse pubbliche effettuate da uno Stato a favore di un determinato soggetto sono qualificabili come aiuti di Stato, ma soltanto quelle che presentano **tutti** gli elementi costitutivi indicati nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano, dunque, solo se**:**

- **il beneficiario di una misura è un'impresa;**
- si è in presenza di un **vantaggio** e **tale vantaggio è selettivo** (cioè favorisce soltanto "*talune imprese o talune produzioni*");
- si tratta di **intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali**;
- l'aiuto è almeno potenzialmente idoneo a determinare una **distorsione della concorrenza**;
- l'aiuto ha un'**incidenza sugli scambi tra gli Stati membri**.

Con la Comunicazione del 2016 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE la Commissione europea ha fornito precisazioni in relazione a ciascuno dei sopra indicati elementi.

NOZIONE DI AIUTO DI STATO - CONCETTO DI IMPRESA

Relativamente al **concetto di impresa**, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è costantemente espressa nel senso che debba considerarsi "impresa" qualsiasi ente che esercita un'attività economica, indipendentemente dal suo stato giuridico.

Circa la definizione di "attività economica" la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che "*costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato*".

NOZIONE DI AIUTO DI STATO - CONCETTO DI VANTAGGIO

Qualora la situazione finanziaria di un'impresa migliori grazie all'intervento dello Stato **a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato**, è presente un vantaggio.

L'aiuto può essere concesso sotto **qualsiasi forma**. Non rileva solo la concessione di vantaggi economici positivi, ma può costituire un vantaggio anche qualsiasi intervento che alleggerisca gli oneri economici che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa.

Un criterio utilizzato dalla Commissione europea al fine di valutare se l'operato di un'Autorità pubblica conferisca o meno vantaggi a un'impresa è il cd. **criterio dell'operatore in un'economia di mercato**.

Applicando tale criterio la Commissione valuta se un'operazione economica effettuata da un ente pubblico avviene in condizioni normali di mercato o meno e, conseguentemente, se essa comporti la concessione di un vantaggio (che non sarebbe stato ottenuto in normali condizioni di mercato) alle controparti.

Sono ritenute conformi alle condizioni di mercato e, dunque, non configurano alcun aiuto, le operazioni economiche effettuate a condizioni di parità (*pari passu*) da enti pubblici e operatori privati, nonché gli acquisti da parte di una pubblica Autorità di beni o servizi effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, secondo i principi del Trattato in materia di appalti pubblici.

Negli altri casi la conformità alle condizioni di mercato può essere accertata sulla base del metodo della comparazione parametrica (*benchmarking*) o di altri metodi di valutazione fondati su dati obiettivi, verificabili e affidabili.

NOZIONE DI AIUTO DI STATO - SELETTIVITA' DEL VANTAGGIO

Con riferimento al requisito della selettività del vantaggio la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha più volte sottolineato che non tutte le misure a favore degli operatori economici rientrano nel campo degli aiuti di Stato, ma soltanto quelle che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici.

Pertanto, **misure di portata meramente generale che non favoriscono solo talune imprese o solo la produzione di determinati beni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, par. 1, del Trattato**.

Selettività materiale: si ha selettività materiale di una misura quando essa si applica solo a determinate imprese o gruppi di imprese o a determinati settori dell'economia in un dato Stato membro. La selettività materiale può essere di diritto o di fatto.

Selettività regionale: in linea di principio, si ha selettività regionale quando una misura non si applica all'intero territorio dello Stato membro. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ritenuto non selettive talune misure fiscali adottate da Autorità locali o regionali, applicabili all'interno del loro intero territorio, in presenza di tre criteri cumulativi di autonomia: **autonomia istituzionale, procedurale, economica e finanziaria.**

NOZIONE DI AIUTO DI STATO - SOSTEGNO A MEZZO INTERVENTO DELLO STATO O MEDIANTE RISORSE STATALI

Nei casi in cui **un'Autorità pubblica** (comprese quelle che godono di autonomia giuridica rispetto all'amministrazione centrale dello Stato) **conceda un vantaggio a un beneficiario**, la misura è per definizione imputabile allo Stato.

Le risorse statali comprendono tutte le **risorse che provengono dal settore pubblico, comprese le risorse di enti infrastatali** (decentrati, federati, regionali o altri). L'origine delle risorse non è rilevante purché, prima di essere trasferite, direttamente o indirettamente, ai beneficiari, esse siano sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali.

NOZIONE DI AIUTO DI STATO – DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

In merito al requisito della **distorsione della concorrenza** la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha affermato che **i benefici concessi da uno Stato membro falsano o minacciano di falsare la concorrenza quando sono idonei a migliorare la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti**.

La definizione di aiuto di Stato non richiede che la distorsione della concorrenza o l'effetto sugli scambi siano sensibili o sostanziali. L'entità esigua di un aiuto o le dimensioni modeste dell'impresa beneficiaria non escludono, di per sé, l'eventualità che l'aiuto falsi o minacci di falsare la concorrenza, **a condizione tuttavia che la probabilità di una tale distorsione non sia meramente ipotetica**.

Circa l'**incidenza sugli scambi tra Stati membri** la Corte di Giustizia europea ha chiarito che una sovvenzione pubblica concessa a un'impresa che fornisce servizi solo a livello locale o regionale e non al di fuori del suo Stato d'origine può nondimeno incidere sugli scambi tra Stati membri se **tali servizi possono essere forniti da imprese di altri Stati membri** (anche mediante il diritto di stabilimento) **e questa possibilità non è meramente ipotetica**.

AIUTO DI STATO - DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE DI INCOMPATIBILITA'

Dopo aver enunciato il principio generale di incompatibilità, l'art. 107 del TFUE, al par. 2 e al par. 3, prevede talune deroghe.

In particolare vi sono aiuti che sono **compatibili per definizione** ai sensi dell'art. 107, par. 2:

Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

AIUTO DI STATO – DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE DI INCOMPATIBILITA'

Vi sono poi tipologie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato interno sulla base di una valutazione della Commissione europea.

ART. 107, PAR. 3:

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati **a favorire lo sviluppo economico delle regioni** ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di **un importante progetto di comune interesse europeo** oppure a **porre rimedio a un grave turbamento dell'economia** di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo **di talune attività o di talune regioni economiche**, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a **promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio**, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e) le **altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.**

ASPETTI PROCEDURALI - OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA DEGLI AIUTI DI STATO

L'**art. 108, par. 3, del TFUE** prevede in via generale - fatte salve le dispense ai sensi del par. 4 - **l'obbligo per gli Stati membri di notificare preventivamente le misure di aiuto alla Commissione** e di **attendere la decisione della Commissione prima di dare esecuzione alle stesse**.

Articolo 108 TFUE, par. 3: *Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni,* ***i progetti*** *diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.* ***Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.***

Il controllo della Commissione riguarda sia i regimi di aiuto (cioè le misure nell'ambito delle quali possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta), che gli aiuti individuali *ad hoc*.

La valutazione di compatibilità da parte della Commissione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti negli Orientamenti e Discipline UE in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione medesima.

ASPETTI PROCEDURALI - OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA DEGLI AIUTI DI STATO

La notifica viene effettuata attraverso il sistema di notificazione elettronica SANI2 (State Aid Notification Interactive) secondo le modalità prescritte dal regolamento (CE) N. 794/2004 del 21 aprile 2004 e ss.mm.ii. In Italia, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 234/2012 e ss.mm.ii. - salvo che per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali - la notifica viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari europei, che effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica (pre-validazione). Successivamente la notifica viene validata dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE ed è quindi trasmessa alla Commissione europea, Direzione Generale Concorrenza.

ASPETTI PROCEDURALI - ESAME PRELIMINARE A SEGUITO DELLA NOTIFICA

Le modalità della procedura di controllo di cui all'art. 108 del TFUE sono disciplinate dal «Regolamento (UE) 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

In particolare, ricevuta la notifica, la Commissione procede ad un **esame preliminare** sulla base dei criteri stabiliti nei pertinenti **Orientamenti** e **Discipline UE in materia di aiuti di Stato,** all'esito del quale:

1. se constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione;
2. se constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata la dichiara compatibile con il mercato interno («decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE;
3. se constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il **procedimento d'indagine formale** ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Le suindicate decisioni devono essere adottate entro due mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione entro il termine stabilito, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

ASPETTI PROCEDURALI - PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

Con la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale la Commissione espone i propri dubbi attinenti alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese.

Il **procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione** con la quale la Commissione:

1. se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione;
2. se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato interno («decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa («decisione condizionale»);
3. se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione («decisione negativa»).

Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro diciotto mesi dall'avvio della procedura. Una volta scaduto il termine, se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro due mesi, adotta una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione adotta una decisione negativa.

ASPETTI PROCEDURALI - AIUTI ILLEGALI

La violazione da parte dello Stato membro dell'obbligo di notifica preventiva di un aiuto lo rende illegale.

La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia di presunti aiuti illegali presentata da qualunque parte interessata.

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.

Per accertare se l'aiuto illegale di cui è venuta a conoscenza sia compatibile o meno con il mercato interno la Commissione applica la procedura illustrata in precedenza con riferimento agli aiuti notificati, avviando un esame preliminare ed eventualmente un procedimento d'indagine formale.

ASPETTI PROCEDURALI - RECUPERO AIUTI ILLEGALI INCOMPATIBILI

Nel caso in cui la Commissione accerti che un aiuto illegale è incompatibile con il mercato interno adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di attuare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («**decisione di recupero**»).

Le modalità per il recupero sono disciplinate dalla «Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (2019/C 247/01).

All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione, decorrenti dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di **dieci anni** che inizia a decorrere dal giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto ad hoc o come aiuto rientrante in un regime di aiuti.

ASPETTI PROCEDURALI - PROCEDIMENTO D'INFRAZIONE

Qualora uno Stato membro non si conformi alla decisione di recupero la Commissione europea può avviare un **procedimento di infrazione** adendo la Corte di Giustizia che emetterà una sentenza.

Ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, se ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi stabiliti nella sentenza che ha accertato l'inadempimento alla decisione di recupero, la Commissione può nuovamente adire la Corte di Giustizia chiedendo l'applicazione nei confronti dello Stato membro inadempiente di una sanzione pecuniaria.

ALTRE CONSEGUENZE DEL MANCATO RECUPERO - CLAUSOLA DEGGENDORF

Con la sentenza del 15 maggio 1997 pronunciata nella causa Deggendorf la Corte di Giustizia ha affermato che la Commissione può dichiarare un aiuto ad un'impresa compatibile con il mercato interno a condizione che l'impresa restituisca precedenti aiuti illegali incompatibili.

Sulla scorta della sopra citata sentenza le discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato contengono di norma apposite previsioni - tese ad escludere la possibilità che imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti possano ricevere aiuti di Stato - volte a potenziare l'efficacia delle decisioni di recupero.

Ad esempio, il Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (cd. Regolamento generale di esenzione per categoria), all'art. 1, par. 4, esclude dal proprio campo di applicabilità i regimi di aiuti che non precludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno (cd. clausola Deggendorf).

ASPETTI PROCEDURALI - LE ECCEZIONI CONSENTITE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA

Secondo l'art. 108, par. 4, del TFUE «*La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo*».

La suddetta disposizione costituisce la base giuridica in forza della quale la Commissione europea adotta i cd. Regolamenti di esenzione per categoria e i cd. Regolamenti «de minimis».

REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA

Si tratta, in particolare:

- del Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - GBER), prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Regolamento (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023;
- del Regolamento (UE) 2472/2022 (Regolamento di esenzione per categoria per i settori agricolo e forestale - ABER) in vigore sino al 31 dicembre 2029;
- del Regolamento (UE) 2473/2022 (Regolamento di esenzione per categoria nei settori pesca e acquacoltura - FIBER) in vigore sino al 31 dicembre 2029.

I Regolamenti di esenzione individuano per ciascuna categoria di aiuti: soglie oltre le quali non opera l'esenzione dalla notifica (importi massimi di aiuto oltre i quali è necessario procedere con la notifica), costi ammissibili, intensità massime di aiuto (cioè la percentuale massima del costo ammissibile coperta dall'aiuto), budget/dotazione massima degli aiuti (cioè l'importo totale degli aiuti concedibili da uno Stato membro in un determinato periodo), condizioni specifiche relative al tipo di progetto o di impresa ammissibile all'aiuto, modalità di calcolo del costo ammissibile, norme in materia di cumulabilità degli aiuti.

Benché le misure disciplinate dai suindicati Regolamenti siano esentate dall'obbligo di notifica preventiva, gli stessi Regolamenti prevedono in capo alle Autorità pubbliche concedenti precisi **obblighi di informazione** nei confronti della Commissione europea al fine di consentire ogni opportuno controllo (informazioni su ciascuna misura di aiuto esentata da trasmettere attraverso il sistema SANI2 e relazione annuale alla Commissione).

REGOLAMENTI «DE MINIMIS»

Si tratta:

- del Regolamento (UE) 2831/2023 (Regolamento generale aiuti «de minimis»), in vigore sino al 31 dicembre 2030;
- del Regolamento (UE) 2832/2023 (Regolamento aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale) in vigore sino al 31 dicembre 2030;
- del Regolamento (UE) 1408/2013 («de minimis» agricoltura), prorogato sino al 31 dicembre 2027 dal Regolamento (UE) 316/2019;
- del Regolamento (UE) 717/2014 («de minimis» pesca e acquacoltura), prorogato sino al 31 dicembre 2029 dal Regolamento (UE) 2391/2023.

La logica sottesa ai Regolamenti «de minimis» è già tutta nel nome con cui vengono comunemente indicati, che deriva dalla massima *«De minimis non curat praetor».*

Lo scopo dei Regolamenti «de minimis» è quello di consentire il sostegno di alcuni settori di attività o imprese concedendo aiuti di modesta entità con procedure semplificate senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione.

La dispensa di tali aiuti dal controllo della Commissione si fonda sul fatto che, come esplicitato dai Regolamenti di che trattasi, i massimali di aiuto concedibile nel triennio a ciascun beneficiario nell'ambito del «de minimis» garantiscono che si possa ritenere che le misure non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza (e, dunque, non presentano tutti gli elementi costitutivi degli aiuti di Stato incompatibili stabiliti dall'articolo 107, par. 1, del Trattato).

FOCUS GBER

Il Regolamento (UE) 651/2014 Regolamento generale di esenzione per categoria (General Block Exemption Regulation - GBER), che ha previsto soglie di esenzione più alte, condizioni di ammissibilità più flessibili e intensità massime più favorevoli rispetto al Regolamento (CE) n. 800/2008, precedentemente in vigore, ha subito negli anni diverse modifiche e proroghe.

Da ultimo, il **Regolamento (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023** ne ha prorogato l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 apportandovi altresì rilevanti modifiche che riguardano, tra l'altro:

- l'**ampliamento del campo di applicazione**, anche per coprire vari tipi di "progetti verdi", favorire il ruolo crescente dello stoccaggio di energia e i progetti di ristrutturazione di edifici ad alta efficienza energetica, sostenere la diffusione delle energie rinnovabili, la decarbonizzazione, la mobilità verde e la biodiversità, gli investimenti nelle rinnovabili e per l'efficienza energetica;
- l'**aumento delle soglie di esenzione** da notifica e **dell'intensità degli aiuti**.

FOCUS GBER - CATEGORIE DI AIUTI ESENTATE

Il **Regolamento (UE) 651/2014** contempla al Capo III («Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti») le seguenti categorie di aiuti esentate:

1. **aiuti a finalità regionale** (sezione 1: artt. 13-16);
2. **aiuti alle PMI** (sezione 2: artt. 17 – 19 *quinquies*);
3. **aiuti per la cooperazione territoriale europea** (sezione 2 *bis*: artt. 20 e 20 *bis*);
4. **aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti** (sezione 3: artt. 21 – 24);
5. **aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione** (sezione 4: artt. 25 – 30);
6. **aiuti alla formazione** (sezione 5: art. 31);
7. **aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità** (sezione 6: artt. 32 – 35);
8. **aiuti per la tutela dell'ambiente** (sezione 7: artt. 36 – 49);
9. **aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali** (sezione 8: art. 50);
10. **aiuti a carattere sociale per trasporti a favore dei residenti in regioni remote** (sezione 9: art. 51);
11. **aiuti per le infrastrutture a banda larga** (sezione 10: artt. 52 – 52 *quinquies*);
12. **aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio** (sezione 11: artt. 53 – 54);
13. **aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali** (sezione 12: art. 55);
14. **aiuti per le infrastrutture locali** (sezione 13: art. 56);
15. **aiuti a favore degli aeroporti regionali** (sezione 14: art. 56 *bis*);
16. **aiuti a favore dei porti** (sezione 15: artt. 56 *ter* – 56 *quater*);
17. **aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU** (sezione 16: artt. 56 *quinquies* – 56 *septies*).

FOCUS GBER – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

L'art. 3 del GBER prevede che i regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti *ad hoc* sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al Capo I («Disposizioni comuni»), nonché le condizioni specifiche previste al Capo III («Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti») dagli articoli che disciplinano le singole categorie di aiuto esentate.

FOCUS GBER – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE «DISPOSIZIONI COMUNI»

Il Capo I del GBER:

- individua in relazione alle diverse categorie di aiuto gli **importi massimi** («soglie») concedibili in esenzione dall'obbligo di notifica (art. 4);
- prescrive la **trasparenza** degli aiuti, disponendo l'applicabilità del GBER solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi, cd. «aiuti trasparenti» (art. 5);
- prescrive la necessità dell'**effetto di incentivazione**, stabilendo che il GBER si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, il quale sussiste se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato e altresì prevede talune deroghe in relazione ad alcune categorie o forme di aiuto (art. 6);
- fornisce indicazioni ai fini del calcolo delle **intensità di aiuto** e dei **costi ammissibili** (art. 7);

FOCUS GBER – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE «DISPOSIZIONI COMUNI»

- detta le regole sul **«cumulo»**, prevedendo tra l'altro che gli aiuti esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER (art. 8);
- prevede **obblighi di pubblicazione e di informazione** in relazione agli aiuti di Stato concessi in esenzione (art. 9).

FOCUS GBER - CONDIZIONI PER L'ESENZIONE «DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI»

Gli articoli contenuti nel **Capo III** del GBER contengono specifiche previsioni in relazione alle diverse categorie di aiuti, il cui rispetto è necessario per potere beneficiare dall'esenzione dall'obbligo di notifica.

In particolare, tali articoli stabiliscono la disciplina relativa ai **costi ammissibili**, alle **intensità massime di aiuto**, alle **condizioni specifiche relative al tipo di progetto o di impresa** ammissibile all'aiuto, etc.

FOCUS GBER – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE «DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI»
Esempio 1: art. 28 GBER

A titolo esemplificativo, si riporta l'art. 28 del GBER, che in forza del Decreto 10 marzo 2023 e ss.mm.ii. del Ministro delle Imprese e del Made in Italy è applicabile ad alcuni degli aiuti erogati sotto forma di servizi a costi agevolati forniti alle imprese dai centri di trasferimento tecnologico nell'ambito della Misura M4C2 del PNRR.

Articolo 28 GBER - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

FOCUS GBER – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE «DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI»
Esempio 1: art. 28 GBER

c) costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

4. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

FOCUS GBER – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE «DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI»
Esempio 2: art. 31 GBER

Quale ulteriore esempio si riporta l'art. 31 GBER, anch'esso applicabile ad alcuni degli aiuti erogati sotto forma di servizi a costi agevolati forniti alle imprese dai centri di trasferimento tecnologico nell'ambito della Misura M4C2 del PNRR.

Articolo 31 GBER - Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

FOCUS GBER – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE «DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI»
Esempio 2: art. 31 GBER

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

FOCUS REGOLAMENTO GENERALE DE MINIMIS

Il **Regolamento (UE) 2831/2023** (**Regolamento generale aiuti «de minimis»**) è applicabile dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni (tra le quali i settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura).

Tale Regolamento, in forza del Decreto 10 marzo 2023 e ss.mm.ii. del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, è applicabile anche ad alcuni degli aiuti erogati sotto forma di servizi a costi agevolati forniti alle imprese dai centri di trasferimento tecnologico nell'ambito della Misura M4C2 del PNRR.

Le principali regole che disciplinano gli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2831/2023, stabiliscono che:

- il **massimale di aiuto** concedibile in un triennio a un'impresa unica è di 300.000 euro (innalzando così il massimale di 200.000 euro previsto dalla disciplina «de minimis» di cui al previgente Regolamento UE 1407/2013);
- gli aiuti «de minimis» **sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato**, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, **il diritto di ricevere gli aiuti**, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa;
- ai fini del massimale gli aiuti **sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro o**, quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, il suo importo corrisponde all'**equivalente sovvenzione lordo**;
- il Regolamento si applica solo agli «**aiuti trasparenti**», cioè quelli riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi;

- **in caso di fusioni o acquisizioni**, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di 300.000 euro nel triennio occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi;
- **in caso di scissione** di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2831/2023 rileva il **concetto di «impresa unica»**, che viene definita dallo stesso Regolamento come tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

ASPETTI PROCEDURALI - IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA)

In Italia, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato inseriscono le relative informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 52 della Legge n. 234/2012).

Il predetto Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti «de minimis»;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti «de minimis»;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (cd. Elenco Deggendorf).